



# COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.86

### OGGETTO:

**MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2024. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FASOGLIO Umberto	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Vice Sindaco	Sì
3. NICOLA Mario	Assessore	No
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la sotto indicata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2024. APPROVAZIONE

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

---

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Su istruttoria del responsabile del Servizio Tributi;

VISTI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di allegati al bilancio di previsione;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2023, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.03.2023, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 14.04.2023, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PREMESSO CHE in applicazione delle previsioni normative richiamate, la giunta comunale provvede annualmente a determinare le tariffe per l'anno successivo;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario procedere ad approvare la manovra tariffaria per l'esercizio 2024 che sarà successivamente sottoposta al consiglio comunale in allegato alla documentazione relativa al **bilancio di previsione 2024/2026**;
- le previsioni del citato bilancio saranno formulate anche sulla base della manovra tariffaria in approvazione con il presente atto;
- la determinazione delle tariffe di cui all'allegato parte integrante contribuisce alla determinazione dell'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 162 e segg. del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'assetto tariffario così determinato è preordinato a concorrere all'equilibrio di bilancio e quindi ad assicurarne il relativo pareggio;

VISTO l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 che ha anticipato al 2012 la sperimentazione dell'Imposta Municipale Unica in luogo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

DATO ATTO che l'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9);

RICHIAMATE:

- la **D.C.C. n. 14 del 29.05.2020** ad oggetto: "*approvazione regolamento nuova imu*";
- la **D.C.C. n. 6 del 17.03.2023** di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;

VISTE le seguenti aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) attualmente in vigore:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 4,00 ‰;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- Fabbricati rurali: 1,00 ‰
- Aliquota per altri immobili: 9,95 ‰

CONSIDERATO CHE la legge di bilancio n.160/2019, con la disciplina di cui ai commi da 816 a 836, ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone;

RILEVATO CHE tale canone sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per i comuni che hanno istituito il canone in luogo della TOSAP, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997;
- l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che i comuni potevano istituire in sostituzione del tributo, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997;
- il canone per l'occupazione delle strade, cosiddetto non ricognitorio, previsto dall' articolo 27 del codice della strada;

RICHIAMATA la deliberazione **D.C.C. n. 11 del 26.02.2021** con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale Canone Unico Patrimoniale;

VISTA la **deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 26.02.2021** di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale;

DATO ATTO che si ritiene di confermare le medesime tariffe di cui all'allegato della **D.C.C. n. 11 del 26.02.2021**;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES (presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani);

CONSIDERATO che la tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti;

VISTE:

- la **D.C.C. n. 16 del 28.04.2023** con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento TARI in recepimento della deliberazione ARERA 15-2022-R-RIF;
- la **D.C.C. n. 17 del 28.04.2023** ad oggetto: "*tariffe della tassa sui rifiuti (tari) anno 2023. approvazione*";

VISTO l'art. 1 c. 683 L. 147/2013 che recita: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

DATO ATTO CHE il CBRA provvederà alla stesura e validazione del PEF 2024-2025 in conformità ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) entro il termine 30.04.2024 e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. Il PEF

validato verrà utilizzato per la determinazione delle tariffe TARI 2024 che verranno approvate con atto separato del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 17.03.2023 di approvazione dell'ADDIZIONALE IRPEF - ALIQUOTA 2023, che si intende **riconfermare anche per l'anno 2024** sottoponendola all'approvazione del consiglio comunale;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di approvazione delle tariffe in essere, tra cui:

- deliberazione G.C. n. 17 in data 10.02.2015 ad oggetto: *“istituzione di un diritto fisso per divorzi e separazioni consensuali di fronte all'ufficiale di stato civile”*;
- deliberazione G.C. n.9 in data 2.02.2017 ad oggetto: *“approvazione tariffe per la celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili”*;
- deliberazione G.C. n.95 in data 27.12.2019 ad oggetto: *“modalità di concessione nuovi loculi cimiteriali”*;
- deliberazione G.C. n.18 del 9.02.2021 avente ad oggetto: *“diritti di visura d'archivio agli atti edilizia ed urbanistica - adeguamento importi”*;
- deliberazione C.C. n.9 del 11.03.2022 avente ad oggetto: *“imposta di soggiorno: approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo”*;

RITENUTO:

- di approvare la manovra tariffaria per l'esercizio 2024 che sarà successivamente sottoposta al consiglio comunale quale documentazione integrativa della proposta di bilancio di previsione 2024/2026;
- di specificare che le tariffe in argomento entrano in vigore a partire dal 1.01.2024 a prescindere dalla data di approvazione **del D.U.P.S. e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026**;

### SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la **manovra tariffaria per l'esercizio 2024** come in premessa descritto dando atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che sarà successivamente sottoposta al consiglio comunale quale documentazione integrativa della proposta di bilancio di previsione 2024/2026.
2. DI DARE ATTO CHE nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si terrà conto delle deliberazioni del consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa e di quelle che verranno sottoposte all'approvazione del consiglio comunale contestualmente al bilancio 2024/2026.
3. DI SPECIFICARE che le tariffe in argomento **entrano in vigore a partire dal 1.01.2024** a prescindere dalla data di approvazione del D.U.P.S. e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari **2024-2025-2026**.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARAFA Dott. Vincenzo

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.